



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA**Convenzione****Programma Erasmus+¹ 2018****Settore Istruzione Scolastica****Attività KA2****Attività di cooperazione transnazionale - TCA****Convenzione n. 2018-1-IT02-KA215-000017_1****CUP** E14F18000340006

La presente Convenzione ('la Convenzione') è conclusa tra le seguenti parti:

AN Erasmus Plus Indire
 Ente di diritto pubblico
 Codice Fiscale nr. 80030350484
 N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:
 Palazzo Gerini
 Via Michelangelo Buonarroti, 10
 50122 Firenze

e sede operativa in:
 Via Cesare Lombroso, 6/15
 50134 Firenze

qui di seguito nominata "l'AN", rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli, che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come "la Commissione".

E

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R.LAPORTA
 Via Giovanni XXIII, 13
 05015 Fabro (TR)

Natura giuridica ufficiale ISTRUZIONE

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se applicabile) _____

Codice Fiscale o Partita IVA 90009750556

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

qui di seguito denominato il “Beneficiario”, rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. CRISTINA MARAVALLE (indicare Funzione, Nome e Cognome).

Le parti di cui sopra

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali") e i successivi allegati:

Allegato I Modello Rapporto Finale

che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le disposizioni di cui alle “Condizioni Speciali” prevalgono su quelle dell’Allegato.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA**CONDIZIONI SPECIALI****Indice**

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE	5
ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	5
I.4.1 Rapporto finale e richiesta di pagamento.....	6
I.4.2 Pagamento	6
I.4.3 Notifica degli importi dovuti.....	6
I.4.4 Pagamenti al Beneficiario	6
I.4.5 Lingua utilizzata per il Rapporto Finale	6
I.4.6 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro	7
I.4.7 Valuta per i pagamenti	7
I.4.8 Data del pagamento	7
I.4.9 Spese per trasferimenti bancari.....	7
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI.....	7
ARTICOLO I.6 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	8
I.6.1 Comunicazioni all' AN	8
I.6.2 Comunicazione al Beneficiario	8
ARTICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI	8
ARTICOLO I.8 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI	8
ARTICOLO I.9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE	8
I.9.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica	8
I.9.2 Comunicazioni a mezzo Pec	8
I.9.3 Sottoscrizione con firma digitale	9
I.9.4 CUP	9
ARTICOLO I.10 RESPONSABILITA'	9
ARTICOLO I.11 GIURISDIZIONE.....	10
ARTICOLO I.12 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	10
ARTICOLO I.13 CESSIONE DEL CREDITO A TERZI	10
ARTICOLO I.14 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.....	11
I.14.1 Risoluzione della Convenzione da parte del Beneficiario	11



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

II.14.2	Risoluzione della Convenzione da parte dell'AN	11
II.14.3	Procedura di risoluzione	12
II.14.3	Effetti della Risoluzione.....	13
ARTICOLO I.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		13
I.15.1	Trattamento dei dati personali da parte dell'AN	13
I.15.2	Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario	14
ARTICOLO I.16-MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO		14
II.16.2	Dovere di conservare la documentazione.....	15
II.16.3	Obbligo di fornire informazioni.....	15
FIRME.....		15





Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I.1.1 L'AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali e negli altri Allegati alla Convenzione, per la realizzazione della seguente Attività di Cooperazione Internazionale (di seguito nominata TCA) nell'ambito del Programma Erasmus+, Settore Istruzione Scolastica, Azione Chiave 2.

Titolo TCA:	“Stepping into new generation of Erasmus+ School Exchange and eTwinning Partnerships”
Data di inizio e fine TCA	07-09/11/2018
Luogo di svolgimento dell'Evento	Larnaca (Cipro)
Partecipante (Cognome e Nome)	Canestri Maria Cristina

I.1.2 Con la firma della Convenzione, il Beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare la TCA di cui all'Articolo I.1.1.

ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

I.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma da parte di entrambe le parti.

I.2.2 Il periodo ammissibile per lo svolgimento della TCA è dal **06/11/2018** al **10/11/2018**.

ARTICOLO I.3. - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

I.3.1 L'importo massimo della sovvenzione è di Euro **832,00**.

I.3.2 Il contributo finale spettante sarà determinato calcolando il 95% dei costi eleggibili effettivamente sostenuti, fino all'importo massimo indicato all'Articolo I.3.1.

I.3.3 La sovvenzione è erogata sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

I.3.4 Il contributo indicato all'Articolo I.3.1 è destinato a coprire:

- i costi di viaggio e trasporto pubblico
- costi di soggiorno (vitto e alloggio) non coperti direttamente dall'Agenzia Nazionale.

I.3.5 Ogni altro costo sostenuto per la realizzazione della TCA non sarà finanziato dall'AN.

I.3.6 La sovvenzione non copre penali legate alla non realizzazione dell'Attività. Qualora il Beneficiario, dopo aver firmato la Convenzione si ritiri dall'Attività per ragioni diverse da causa di forza maggiore, il Beneficiario è tenuto a pagare l'eventuale tassa di cancellazione con risorse proprie.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicano le seguenti disposizioni.

I.4.1 Rapporto finale e richiesta di pagamento

Entro 30 giorni dalla data di fine dell'Attività di cui all'Articolo I.2.2, il Beneficiario deve compilare un Rapporto Finale sull'Attività di Cooperazione Transnazionale realizzata utilizzando il modello di cui all'Allegato I. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Il rapporto finale è considerato come la richiesta da parte del Beneficiario del pagamento del contributo.

Unitamente al Rapporto Finale il Beneficiario deve trasmettere all'AN copia conforme della documentazione attestante la partecipazione ed i costi eleggibili realmente sostenuti, ed in particolare:

- attestato di partecipazione rilasciato dall'Istituto/Organizzazione presso la quale il partecipante ha svolto l'Attività, da cui risultino le date di inizio e di fine attività e il nominativo del partecipante;
- documenti giustificativi relativi al viaggio (*biglietto aereo e/o treno anche in formato elettronico, titoli di viaggio dei trasporti locali*);
- fotocopia del visto (se del caso);
- fattura rilasciata dall'AN organizzatrice dell'Attività con riferimento agli eventuali costi di partecipazione (laddove applicabile);
- laddove applicabile documenti giustificativi relativi al soggiorno per i giorni di permanenza aggiuntivi (fatture albergo, fatture pasti)

Il Rapporto Finale, debitamente datato e firmato digitalmente dal Rappresentante Legale, dovrà essere trasmesso unitamente ai documenti giustificativi tramite PEC.

I.4.2 Pagamento

Il pagamento del contributo è destinato a rimborsare il 95% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal Beneficiario per la realizzazione dell'Attività, fino all'importo massimo indicato all'Articolo I.3.1.

Entro 60 giorni dalla data di acquisizione del Rapporto Finale l'AN dovrà approvare o meno il Rapporto Finale ed erogare il contributo a favore del Beneficiario.

Questo lasso temporale può essere sospeso nel caso in cui l'AN ritenga necessario richiedere ulteriori documenti a supporto o altre informazioni al Beneficiario. Il Beneficiario avrà 30 giorni di tempo per inviare all'AN quanto eventualmente richiesto.

I.4.3 Notifica degli importi dovuti

L'AN deve inviare una notifica formale al Beneficiario informandolo dell'importo finale della sovvenzione determinato in conformità all'Articolo I.3.2 e dell'importo erogato.



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

I.4.4 Pagamenti al Beneficiario

L'AN deve effettuare i pagamenti a favore del Beneficiario.

I pagamenti effettuati a favore del Beneficiario liberano l'AN dai propri obblighi di pagamento.

I.4.5 Lingua utilizzata per il Rapporto Finale

Il Beneficiario è tenuto a presentare il Rapporto Finale in lingua italiana.

I.4.6 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro

Tutti gli importi indicati nel Rapporto Finale dovranno essere espressi in Euro.

Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal Beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet², applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall'ultima delle due parti.

I.4.7 Valuta per i pagamenti

L'AN deve effettuare i pagamenti in Euro.

I.4.8 Data del pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.

I.4.9 Spese per trasferimenti bancari

Le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell'AN sono a carico dell'AN.

ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del Beneficiario le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI FABRO(TR)

Denominazione esatta del titolare del conto: ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R.LAPORTA

Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*: 317339

Codice IBAN: IT37G0100003245321300317339

² http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

ARTICOLO I.6 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

I.6.1 Comunicazioni all' AN

Qualsiasi comunicazione del Beneficiario destinata all'Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo PEC:

erasmus_plus@pec.it

I.6.2 Comunicazione al Beneficiario

Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia al Beneficiario saranno inviate al seguente indirizzo PEC:

Indirizzo Posta PEC: tric815008@pec.istruzione.it

ARTICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il Beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti all'Attività.

8

ARTICOLO I.8 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI

Laddove il partecipante abbia anticipato le spese per la realizzazione alla TCA il Beneficiario dovrà trasferire al partecipante il contributo erogato dall'AN.

ARTICOLO I.9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE

I.9.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

I.9.2 Comunicazioni a mezzo Pec

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il Beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il Beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

I.9.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il Beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.

Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il Beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

I.9.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

9

ARTICOLO I.10 RESPONSABILITA'

Il Beneficiario:

- a) è responsabile della realizzazione della TCA conformemente alla Convenzione;
- b) deve adempiere ogni obbligo giuridico cui è vincolato ai sensi del diritto dell'Unione, internazionale e nazionale applicabile;
- c) deve comunicare immediatamente all'AN ogni evento o circostanza di cui sia consapevole, che possa essere tale da condizionare o ritardare la realizzazione della TCA;



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

- d) comunicare immediatamente all'AN qualsiasi variazione della propria situazione giuridica, finanziaria, organizzativa o proprietaria e qualsiasi variazione della propria denominazione o ragione sociale, indirizzo o rappresentante legale.

ARTICOLO I.11 GIURISDIZIONE

II.11.1 La Convenzione è disciplinata dalla legislazione Italiana.

II.11.2 Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e il Beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.

Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo)."

ARTICOLO I.12 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

L'unica modifica alla Convenzione consentita è quella relativa alla sostituzione del partecipante. Tale modifica deve essere inoltrata dal Beneficiario all'AN in tempo utile prima dell'inizio dell'effetto desiderato, e in ogni caso 5 giorni prima della data di svolgimento della TCA, salvo i casi debitamente giustificati dal Beneficiario e accettati dall'AN.

10

ARTICOLO I.13 CESSIONE DEL CREDITO A TERZI

II.13.1 Il Beneficiario non può cedere a terzi alcuna propria pretesa pecuniaria nei confronti dell'AN tranne nei casi debitamente giustificati e approvati dall'AN sulla base di una richiesta scritta formulata dal Beneficiario.

Se l'AN non accetta la cessione o le relative condizioni non vengono rispettate, la cessione non produce alcun effetto nei suoi confronti.

II.13.2 In nessun caso detta cessione solleva il Beneficiario dai propri obblighi nei confronti dell'AN.

ARTICOLO I.14 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I.14.1 Risoluzione della Convenzione da parte del Beneficiario

Il Beneficiario può procedere alla risoluzione della Convenzione.

A tal fine, il Beneficiario deve inviare all'AN una *comunicazione formale* precisando:

- a) i motivi della risoluzione; e



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

b) la data alla quale la risoluzione diventa effettiva. Tale data deve essere successiva alla *comunicazione formale*.

Se il Beneficiario non indica i motivi della risoluzione o se l'AN ritiene che i motivi adottati non giustifichino la risoluzione, si ritiene che la Convenzione sia stata risolta in maniera impropria.

La risoluzione diventa effettiva alla data indicata nella *comunicazione formale*.

II.14.2 Risoluzione della Convenzione da parte dell'AN

L'AN può procedere alla risoluzione della Convenzione se:

- a) nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del Beneficiario interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'attuazione della Convenzione oppure rimette in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione;
- b) il Beneficiario non realizza l'Attività conformemente alla Convenzione o se il Beneficiario non adempie ad un altro obbligo sostanziale previsto dalla Convenzione;
- c) la realizzazione dell'Attività è ostacolata o sospesa a causa di *forza maggiore* o a causa circostanze eccezionali;
- d) il Beneficiario o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del Beneficiario si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento Finanziario³;
- e) il Beneficiario o qualsivoglia *persona collegata ad esso collegata* si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere c), d), e) o f), o all'articolo 106, paragrafo 2, del Regolamento Finanziario;
- f) l'AN è in possesso di prove che il Beneficiario o qualsivoglia *persona ad esso collegata* ha commesso *errori sostanziali, irregolarità o frodi* nel corso della procedura di attribuzione o dell'attuazione della Convenzione, compreso il caso di presentazione da parte del Beneficiario o *persona collegata* di informazioni mendaci o di mancata presentazione delle informazioni richieste;
- g) l'AN è in possesso di prove che il Beneficiario o qualsivoglia persona ad esso collegata ha commesso errori sistemici o ricorrenti, *irregolarità, frodi* o grave violazione degli obblighi nell'ambito di altre sovvenzioni dell'Unione o dell'Euratom attribuitegli a condizioni analoghe, e tali errori, *irregolarità, frodi* o violazioni hanno un'incidenza rilevante sulla presente sovvenzione; oppure

Nei casi indicati alle lettere (e), (f) e (g), per "persona" collegata, si intende ogni persona fisica con potere di rappresentanza, decisionale o di controllo legata al Beneficiario.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

II.14.3 Procedura di risoluzione

La procedura di risoluzione della Convenzione viene avviata mediante comunicazione ufficiale trasmessa a mezzo PEC.

Il Beneficiario dispone di un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni e per prendere i necessari provvedimenti al fine di assicurare la continuità del rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione. La mancata accettazione di tali osservazioni da parte dell'AN, notificata in forma scritta entro i 15 giorni successivi alla data della loro ricezione, comporta il proseguo della procedura di risoluzione. Nei casi in cui sia stato dato preavviso, la risoluzione è effettiva alla scadenza del termine stabilito, con decorrenza dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della decisione dell'AN di porre fine alla Convenzione.

Prima di procedere alla risoluzione della Convenzione, l'AN deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale*:

- a) con la quale lo informa circa:
 - i. la sua intenzione di procedere alla risoluzione;
 - ii. i motivi della risoluzione; e
- b) lo invita, entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione formale, a:
 - i. presentare osservazioni; e
 - ii. nel caso di cui all'articolo II.16.2, lettera c), informare l'AN in merito alle misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione.

Se l'AN non riceve osservazioni oppure se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, essa invierà al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa della risoluzione e della data alla quale questa diventa effettiva.

Altrimenti, l'AN deve inviare al Beneficiario una *comunicazione formale* con la quale lo informa che non intende procedere con la risoluzione.

La risoluzione diventa effettiva:

- a) per le risoluzioni a norma dell'articolo II.16.2 lettere a), b), c) ed e): alla data indicata nella *comunicazione formale* di risoluzione trasmessa dall'AN;
- b) per le risoluzioni a norma dell'articolo II.16.2 lettere d), f), g), h) e i): il giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Beneficiario della *comunicazione formale* di risoluzione trasmessa dall'AN.

II.14.3 Effetti della Risoluzione

In caso di risoluzione, i pagamenti da parte dell'AN sono limitati ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal Beneficiario alla data della risoluzione.



AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

Il Beneficiario dispone di un termine di 15 giorni di calendario a partire dalla data in cui entra in vigore la risoluzione della Convenzione notificatagli dall'AN, per presentare una domanda di pagamento finale conforme alle disposizioni dell'Articolo I.4.1. Nel caso in cui la richiesta di pagamento non venga presentata entro tale termine, l'AN non procederà al rimborso delle spese sostenute dal Beneficiario sino alla data della risoluzione.

ARTICOLO I.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il responsabile del trattamento dei dati è l'AN.

I.15.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'AN

I dati personali contenuti nella presente Convenzione saranno trattati dall'AN secondo le disposizioni previste dalla legge nazionale in materia.

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione o memorizzati sugli strumenti informatici forniti dalla Commissione Europea devono essere trattati dall'AN a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 e del Regolamento (UE) 2016/679 a partire dalla sua entrata in vigore a Maggio 2018.⁴

I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione o per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione Europea, attraverso controlli, audit e indagini, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di monitoraggio e controllo o di ispezione, in applicazione della legislazione nazionale in materia che regola la Convenzione.

Il Beneficiario ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. Il Beneficiario potrà rivolgere eventuali richieste, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati.

Il Beneficiario ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la protezione dei dati".

I.15.2 Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario

Il Beneficiario deve trattare i dati personali nell'ambito della convenzione conformemente al diritto dell'Unione e nazionale vigente in materia di protezione dei dati (compresi gli obblighi di autorizzazione o di notifica).

Il Beneficiario può concedere al proprio personale l'accesso solo ai dati strettamente necessari ai fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione.

Il Beneficiario deve adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi intrinseci al trattamento e alla natura dei dati personali in questione, al fine di:

⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

- a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
 - i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
 - ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
 - iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
- b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
- c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
- d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dalla Commissione;
- e) assicurare che nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
- f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.

ARTICOLO I.16-MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Nell'adempimento dei suoi compiti di monitoraggio e valutazione l'AN si riserva il diritto di richiedere qualsiasi informazione e/o rapporto supplementare dovesse rendersi necessario.

Il Beneficiario accetta di partecipare e di contribuire alle attività di monitoraggio, controllo, valutazione, disseminazione e valorizzazione organizzate dall'AN e/o dalla Commissione europea nonché da persone e organismi da esse incaricate. Il contributo del Beneficiario alle attività di monitoraggio potrebbe comportare anche la compilazione di questionari e l'inserimento delle informazioni in banche dati.

II.16.2 Dovere di conservare la documentazione

Il Beneficiario deve conservare tutti i documenti originali, in particolare la documentazione contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitalizzati se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

I termini di cui sopra si intendono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso controlli, ricorsi, contenziosi o eventuale recupero di crediti inerenti alla sovvenzione. In tali casi il Beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione dei controlli, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione.



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIREINDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

II.16.3 Obbligo di fornire informazioni

“Il Beneficiario deve fornire tutte le informazioni, anche quelle su supporto elettronico, richieste dall’AN o dalla Commissione o da un organismo esterno dalla Commissione.

Se il Beneficiario non ottempera agli obblighi stabiliti al primo comma, l’AN può considerare inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario

FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

Per il Beneficiario

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Cristina Maravalle

Per l’AN

Il Direttore Generale

Dott. Flaminio Galli